

AZIENDA SPECIALE

VILLA MANIN

deliberazione consiliare n.08/2016

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

AAAAAAAAAAAA

OGGETTO: procedura di selezione per conferimento incarico di Direttore dell'Azienda speciale Villa Manin – Atto di ritiro della deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17, con efficacia diretta e/o mediata su tutti gli atti ad essa consequenziali.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **26** del mese di **febbraio**, alle ore **15.00**, presso la sede dell'Azienda speciale Villa Manin, in Piazza Manin, 10, in Passariano di Codroipo, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con la presenza dei signori:

Nome e Cognome	Carica	Presenti	Assenti
Patrizia MOROSO	componente		
Sergio PRATALI MAFFEI	componente		
Marialisa VALOPPI	componente		

Sono presenti, inoltre, il Sovrintendente ed il Revisore Legale dell'Azienda, rispettivamente, dott. Pietro COLUSSI e dott. Roberto MINARDI.

Espleta le funzioni di Segretario il funzionario dell'Azienda, signor Giorgio Pulvirenti, all'uopo incaricato.

Constatato il numero legale degli intervenuti, si procede all'adozione della seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2002, nr.32 "Istituzione dell'Azienda Speciale Villa Manin" e smi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 6 febbraio 2015 nr.27/Pres. con il quale - su conforme deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2015, nr.159 - è stato costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Villa Manin;

VISTA la deliberazione nr.17 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre scorso con la quale è stato disposto, tra l'altro, di:

1) indire la procedura di evidenza pubblica selettiva per curriculum e per colloquio ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin di durata triennale e disciplinato con contratto di lavoro subordinato di diritto privato sulla base degli elementi negoziali economici e giuridici contemplati nello schema contrattuale di cui all'allegato C del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27.8.2004 nr.0277/Pres. applicato ai direttori di servizio della regione Friuli Venezia Giulia;

2) approvare l'avviso pubblico di selezione corredato dal relativo modello di domanda di partecipazione, costituente a tutti gli effetti la *lex specialis* della procedura selettiva di cui al disposto che precede, in cui sono contemplati i requisiti di ammissibilità "generali" e "professionali soggettivi" dei partecipanti all'avvianda procedura selettiva ed i correlati criteri di valutazione, le modalità di svolgimento oltrechè ogni altra ulteriore disposizione regolante la procedura di che trattasi;

3) pubblicare, ai fini di una adeguata informazione ai candidati, l'approvato avviso pubblico sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it);

4) conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché proceda all'individuazione ed alla successiva designazione mediante proprio atto formale del soggetto cui attribuire la funzione prevista *ex lege* di responsabile unico del procedimento in parola nonché alla conseguente contestuale fissazione delle date sia di pubblicazione dell'avviso in parola, sia di ricezione delle domande di partecipazione alla selezione *de qua*;


5) conferire, altresì, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda, sempre mediante proprio atto formale, anche alla nomina della prevista commissione di valutazione dei candidati alla procedura selettiva pubblica in parola da costituirsi una volta spirato il termine temporale che verrà fissato per la presentazione delle relative domande di partecipazione;

VISTA la deliberazione nr. 6 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2016 con la quale è stato motivatamente disposto di:

- di non dare corso all'adozione dell'atto endoprocedimentale costitutivo della commissione di valutazione dei candidati alla procedura di evidenza pubblica selettiva *per curriculum e per colloquio* ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin di cui alla deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 cit., con conseguente sospensione, con efficacia *ex nunc*, della procedura di selezione in parola;
- di fissare alla data del 31 marzo 2016 il termine temporale entro il quale la disposta sospensione esaurirà i propri effetti rispetto alle determinazioni contenute nella deliberazione consiliare 14.12.2015 nr.17 di cui al disposto che precede;
- di dare comunicazione di tale assunta determinazione al nominato RUP della procedura selettiva *de qua*, nella persona del dott. Michele Bregant, ai fini dell'eventuale compimento di ogni atto inerente e conseguente.

DATOSI ATTO dell'ampia ed articolata prospettazione motivazionale a sostegno della deliberazione nr. 6 dd. 28.1.2016 cit., nella quale, fra l'altro:

- si è evidenziato che in data 22 gennaio scorso la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge regionale finalizzato - nell'ambito del riordino del complesso del patrimonio culturale regionale in un'ottica di valorizzazione, conservazione e promozione unitaria dello stesso con l'introduzione di un nuovo modello di *governance* ed organizzativo della gestione dei beni culturali della Regione - all'istituzione dell'ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, contemplando - tra l'altro - la contestuale soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin, con decorrenza 1° giugno prossimo;
- si è evidenziato che, in tale seduta l'Assessore Regionale alla Cultura, Sport e Solidarietà, dott. Gianni Torrenti ha ampiamente ed esaustivamente relazionato i presenti in ordine al contesto motivazionale sulla base del quale la proponente Amministrazione regionale ha licenziato il menzionato articolato di legge di cui, per opportuna contezza informativa, ne è stata consegnata copia ai consiglieri ed al revisore legale presenti;
- si è evidenziato che il predetto Assessore Torrenti, in occasione del suo intervento, ha altresì preannunciato che, nei propri intendimenti, i tempi del percorso legislativo riguardante detto disegno di legge saranno da considerarsi quanto più possibile rapidi, essendo stata prevista - una volta ultimato l'esame da parte della competente assegnataria Commissione Consiliare - l'iscrizione del medesimo all'ordine del giorno del Consiglio Regionale per la data del 22 febbraio prossimo;
- è stato richiamato il dettato di cui al punto 9) dell'avviso pubblico dell'indetta selezione in parola - quale *lex specialis* - laddove è stato, tra l'altro, espressamente esplicitato che "... L'Azienda speciale Villa Manin si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito all'assunzione del "Direttore" a seguito dell'espletamento del procedimento di cui al presente avviso o di interrompere il procedimento temporaneamente o di terminarlo definitivamente, senza dare seguito a quanto qui previsto, ... o per motivi legati al rispetto di norme regionali e nazionali esistenti o sopravvenienti. ...";



- è stato rilevato che l'evoluzione normativa di che trattasi, caratterizzata dalle sostanziali modificazioni a medio termine da introdursi, oltrechè la correlata prospettazione procedurale delineata dall'Assessore Torrenti integrano il verificarsi del cosiddetto *factum principis*, trattandosi il caso in specie di circostanza sopravvenuta, oggettiva, non nota né conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dell'Azienda tale da mutare i presupposti di fatto e di diritto che inizialmente erano stati posti a fondamento della più sopra menzionata deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 di indizione della procedura di evidenza pubblica selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin e, più in particolare, tale da determinare il ripensamento dei motivi di interesse pubblico generale originario allo scopo sotteso;
- è stato evidenziato, oltretutto, che al tempo dell'adozione della deliberazione nr. 6 dd. 28.1.2016 cit., l'avviata procedura selettiva si collocava nella fase di acquisizione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non sussistevano consolidate posizioni soggettive giuridiche qualificate suscettibili di produrre conseguenze pregiudizievoli di sorta, tenuto conto che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex articolo 1337 c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente e ciò in considerazione del fatto che gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti ma soltanto quella di partecipanti potenziali alla selezione *de qua*, potendo in tal caso vantare esclusivamente una posizione di legittimo interesse al corretto esercizio dei poteri da parte dell'ente pubblico procedente (cfr. TAR Sicilia, Sezione I di Palermo – Sentenza 04/02/2011 nr.210);
- è stata valutata la prevalenza dell'interesse pubblico in ossequio al generale principio di rilevanza costituzionale (articolo 97 Cost.) della "buona amministrazione" nonché dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità del procedimento amministrativo, così come riconsiderato alla luce della novità normativa regionale sopravveniente di riforma organica complessiva del settore del patrimonio culturale regionale e di cui al disegno di legge più sopra citato;
- è stato rilevato che, in ragione dell'idoneità dell'evidenziata causa giustificativa quale deve considerarsi l'intervenuto *factum principis* e della correlata situazione di fatto rappresentata circa i diversificati interessi contrapposti rilevanti nel caso in specie, ricorrono elementi concreti ed obiettivi in base ai quali - in via di autotutela cautelare - si ritiene inopportuno dare corso all'adozione dell'atto endoprocedimentale costitutivo della già menzionata commissione di valutazione dei candidati con conseguente sospensione della procedura di selezione in parola;
- è stato richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale, in modo uniforme e pacifico, considera l'autotutela espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione da esercitarsi, previa comparazione e ponderazione, tra l'interesse pubblico e privato, avuto riguardo in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione procedente (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8.2.2010 nr.592; Sez. V, sentenza 12.2.2010 nr.743 e Sez. IV, sentenza 28.1.2010 nr.363);

- è stato ribadito, quindi, che il ricorso all'autotutela in ordine alla sospensione dell'efficacia del proprio precedente pronunciamento deliberativo non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al preminente e rivalutato interesse pubblico secondo la motivazione più sopra evidenziata;
- è stato richiamato, inoltre, l'articolo 21 quater, comma 2, della Legge nr.241/1990 s.m.i. secondo il quale " .. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze ...";

DATOSI ATTO che, ai fini di una adeguata informazione ai candidati, in data 01/02/2016 è stato pubblicato l'approvato avviso pubblico recante "Sospensione procedimento amministrativo sino al 31 marzo 2016 - Deliberazione consiliare 28.01.2016 nr. 6" sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it);

RILEVATO che, nel predetto avviso pubblico è stata indicata nel 31 marzo 2016 il termine temporale entro il quale la dispenda sospensione esaurirà i propri effetti rispetto alle determinazioni contenute nella deliberazione consiliare 14.12.2015 nr. 17 richiamata in esordio;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- nella seduta del 22 febbraio scorso il Consiglio regionale FVG ha approvato la legge regionale che ha stabilito - nell'ambito del riordino del complesso del patrimonio culturale regionale in un'ottica di valorizzazione, conservazione e promozione unitaria dello stesso con l'introduzione di un nuovo modello di *governance* ed organizzativo della gestione dei beni culturali della Regione - l'istituzione dell'E.R.P.A.C. (Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) a far tempo dal 1° giugno 2016, prevedendo - tra l'altro - la contestuale soppressione dell'Azienda Speciale Villa Manin a decorrere da tale data;

- in data odierna, recante l'attribuita progressiva numerazione 2 "Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizione urgenti in materia di cultura", detta legge regionale di data 25.2.2016 è entrata a tutti gli effetti in vigore a seguito della contestuale pubblicazione nel 1° Supplemento Ordinario nr.13 del 26 febbraio 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione nr.8 del 24.2.2016, così come espressamente previsto dall'articolo 35 (Entrata in vigore), comma 1, della legge medesima;

RIBADITE, altresì, le argomentazioni motivazionali a sostegno della richiamata deliberazione consiliare nr. 6 dd. 28.1.2016 in base alle quali:

- l'approvazione della citata legge regionale costituisce circostanza sopravvenuta, oggettiva, non nota né conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dell'Azienda tale da mutare in via definitiva i presupposti di fatto e di diritto che inizialmente erano stati posti a fondamento della più sopra menzionata deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 di indizione della procedura di evidenza pubblica selettiva per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Villa Manin e, più in particolare, tale da determinare il ripensamento dei motivi di interesse pubblico generale originario allo scopo sotteso;



- l'approvazione della citata legge regionale, disponendo la soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin con decorrenza 1° giugno prossimo, integra, per l'effetto, il verificarsi del cosiddetto *factum principis*, quale circostanza risolutiva della procedura di selezione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda speciale Villa Manin, tale da imporre l'adozione dell'atto di (mero) ritiro della deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17, con efficacia diretta e/o mediata su tutti gli atti ad essa consequenziali;
- a tutt'oggi l'avviata procedura selettiva si colloca nella fase di acquisizione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non sussistono consolidate posizioni soggettive giuridiche qualificate suscettibili di produrre conseguenze pregiudizievoli di sorta, tenuto conto che la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex articolo 1337 c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente e ciò in considerazione del fatto che gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti ma soltanto quella di partecipanti potenziali alla selezione *de qua*, potendo in tal caso vantare esclusivamente una posizione di legittimo interesse al corretto esercizio dei poteri da parte dell'ente pubblico procedente (cfr. TAR Sicilia, Sezione I di Palermo – Sentenza 04/02/2011 nr.210);

PRESO ATTO, altresì, del dettato di cui - il dettato di cui all'articolo 19 – rubricato "Procedure di soppressione e norme transitorie" – della legge regionale 25 febbraio 2016, nr.2 prevede, tra l'altro, al comma 4 che " ... I Direttori dell'Istituto e dell'Azienda in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati nei loro incarichi, automaticamente ed alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31 maggio 2016 ...";

RILEVATA, pertanto, in ottemperanza alla suddetta legge regionale nr.2/2016 che all'articolo 19, comma 10, ha disposto la soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin con decorrenza 1° giugno 2016, la necessità di ritirare la deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 cit., con efficacia diretta e/o mediata su tutti gli atti ad essa consequenziali,

RITENUTO, in ossequio al principio del *contrarius actus*, di provvedere ad adottare forme di pubblicità-notizia riferite al presente atto di ritiro del tutto identiche a quelle già adottate in fase di pubblicazione della deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17 cit., ovvero mediante avviso da pubblicarsi sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it);

SENTITO, al riguardo, il parere favorevole del Revisore Legale in ordine alla dianzi evidenziata impostazione procedurale;

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

d e l i b e r a



1) di dare atto che l'ampia ed articolata prospettazione motivazionale delineata in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di ritirare in via definitiva la deliberazione consiliare 14.12.2015, nr.17, con efficacia diretta e/o mediata su tutti gli atti ad essa consequenziali;

3) di incaricare il RUP affinché provveda senza ritardo a formalizzare la comunicazione dell'assunta determinazione di cui ai disposti che precedono mediante avviso da pubblicarsi sia sul sito istituzionale dell'Azienda quale amministrazione procedente (www.villamanin.it), sia sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).

PRESIDENTE

Patrizia Moroso



SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giorgio Pulvirenti

